

- a) Separazione giudiziale – Dichiarazione di addebito – Presupposto – Prova del esso di causalità fra violazione doveri coniugali e fallimento della convivenza – Necessarietà;**
- b) Separazione giudiziale – Dichiarazione di addebito – Violazione doveri coniugali ex art.143 c.c. – Insufficienza; Verifica sussistenza nesso causale fra violazione doveri e determinazione della crisi coniugale – Necessarietà**

03

- a) In ipotesi di separazione giudiziale, la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero sia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.
- b) La dichiarazione di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza.